

Avv. Saverio Nitti
saverio.nitti@pec.polisavvocati.com



Avv. Giancarlo Marzo
avv.giancarlomarzo@legalmail.it

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA
CAMPANIA – SEDE DI NAPOLI**

MOTIVI AGGIUNTI

per il **sig. Donato Iuliano**, nato il 31.1.1998 a Vallo della Lucania (SA), c.f. LNIDNT98A31L628C, nella sua qualità di titolare dell'omonima ditta individuale (P.IVA 05681200654), corrente in Ceraso (SA) alla via Isca, 30, rappresentato e difeso – giusta procura in calce e su foglio separato al presente atto nonché in calce al ricorso introduttivo del giudizio - dagli **avv.ti Saverio Nitti** (c.f. NTTSVR77L76F052C – pec: saverio.nitti@pec.polisavvocati.com) e **Giancarlo Marzo** (c.f. MRZGCR82R02A662Q – pec: avv.giancarlomarzo@legalmail.it) ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Bari alla Via Arcivescovo Vaccaro n.45 (c/o Polis Avvocati sta coop). Si dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni e notificazioni inerenti il presente giudizio agli indirizzi di posta elettronica certificata suindicati

nel ricorso r.g.n. 5170/2020 – III sezione proposto contro

la **Regione Campania**, in persona del Presidente e legale rapp.te p.t., con sede in Napoli alla via Santa Lucia, 81 (c.f. 80011990639), rappresentata e difesa dall'avv. Maria Laura Consolazio

nonché nei confronti

dell'**Azienda Agricola di De Donato Federica**, in persona del titolare p.t., sig.ra Federica De Donato, con sede in San Marco dei Cavoti (BN) alla Contrada Fonte Zuppino n. 20 (c.f. DDNFRC92C50A783H)

della **sig.ra Erminia Maiuri**, in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, con sede in Ascea (Sa) alla via delle Ginestre, 14 (c.f. MRARMN82H62L628Y);

del **Sig. Daniele Marcigliano**, in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, con sede in Postiglione (SA) alla c.da. Grotte snc (c.f. MRCDNL90L18D390J)

Bari 70121
Via Arcivescovo Vaccaro, 45
T. +39 0805227572
F. +39 0805227188

Roma 00195
Viale Giuseppe Mazzini, 73
T. +39 0637515596
F. +39 0689280165

Milano 20122
Piazza S. Pietro in Gessate, 2
T. +39 02 455 1551
F. +39 02 455 15599

info@polisavvocati.com
polisavvocati@pec.polisavvocati.com
www.polisavvocati.com

del Sig. Andrea Barretta, in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, con sede in San Valentino Torio (Sa) alla via Cesina Pugliano, 173 (c.f. BRRNDR80T23I438N);

per l'annullamento

(impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio)

- del decreto Dirigenziale della Regione Campania – Giunta Regionale della Campania n. 157 del 3.8.2020 (pubblicato sul BURC del 10.8.2020) recante: *“Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misure non connesse alla superficie e/o animali. Approvazione Graduatoria Regionale Progetto Integrato Giovani – Tipologie di intervento 4.1.2 e 6.1.1. – bando adottato con DRD n. 239 del 13/10/2017 e ss.mm.ii. – pubblicato sul BURC n. 75 del 16/10/2017.”* e della relativa graduatoria unica regionale definitiva nonché di tutti i suoi allegati ovvero: a) elenco domande ammissibili e già finanziate; b) domande ammissibili e finanziabili; c) domande ammissibili ma non finanziabili per esaurimento della dotazione finanziaria del bando; d) domande non ammissibili per mancato raggiungimento del punteggio minimo; e) domande non ammissibili a valutazione. Il tutto in modo particolare nella parte in cui la domanda del ricorrente è inserita tra le domande ammissibili ma non finanziabili e alla stessa è attribuito l'erroneo punteggio di 58 punti (con collocazione nella posizione 1007) e una spesa ammissibile di € 38.858,02;
- del Decreto Dirigenziale n.28 del 3.2.2020 della Regione Campania di presa d'atto dell'approvazione delle graduatorie provinciali provvisorie rettificata (elenco SISMAR) con cui sono stati pubblicati *“gli elenchi accorpati di tutte le domande ammissibili, non ammissibili a valutazione e non ammissibili per mancato raggiungimento del punteggio minimo”*, di tutti i relativi elenchi provvisori ed ivi

- compreso l'elenco delle domande ammissibili nella parte in cui è stata ricompresa la domanda del sig. Iuliano con un punteggio di 58 punti e una spesa ammissibile di € 38.858,02;
- del Decreto Dirigenziale n.127 del 20.4.2020 della Regione Campania recante *“Approvazione dell'elenco delle Domande immediatamente finanziabili”* e del relativo elenco nella parte in cui non ricomprende la domanda del sig. Iuliano;
 - del documento check list istruttoria e del/i verbale/provvedimento attributivo dei punteggi per la domanda presentata dal sig. Iuliano, nella parte in cui allo stesso sono attribuiti esclusivamente 58 punti e di tutti i documenti di check list nella parte in cui sono stati attribuiti solo 58 punti al ricorrente, ivi comprese le tabelle di valutazione;
 - dei decreti di approvazione delle graduatorie provvisorie provinciali e delle relative Graduatorie provvisorie provinciali, nella parte in cui la domanda del sig. Iuliano è considerata ammessa ma con il punteggio di soli 58 punti e ammessa alla spesa per € 38.858,02, in modo particolare del DRD n. 498 del 28.11.2019 di approvazione della Graduatoria Provvisoria Provinciale di Salerno e del successivo DRD n. 35 del 3.02.2020 emesso dal Settore Tecnico Amministrativo Provinciale di Salerno, recante rettifica della graduatoria precedentemente approvata;
 - ove occorra del non conosciuto provvedimento di cui alla nota prot. n. 361502 del 30.07.2020 U.O.D. 50.07.14 che contiene gli elenchi provinciali definitivi delle domande ammissibili, non ammissibili e non ammissibili per mancato raggiungimento del punteggio minimo per la Provincia di Salerno, nella parte in cui alla domanda del ricorrente è attribuito esclusivamente il punteggio di 58 punti ed una spesa ammissibile di € 38.858,02;

- della nota priva di protocollo del 30.12.2019 del tecnico istruttore del Servizio provinciale di Salerno (conosciuta all'esito dell'accesso agli atti ovvero trasmessa con nota prot.n.27413 del 15.1.2020) indirizzata al Dirigente del STP di Salerno e con la quale si conferma per le motivazioni ivi indicate il punteggio di 58 assegnato al ricorrente;
- di tutti gli atti agli stessi presupposti, connessi e consequenziali ai provvedimenti impugnati, ancorchè non conosciuti;

nonché per l'annullamento, previa sospensione cautelare dell'efficacia

(impugnati con i presenti motivi aggiunti)

- del verbale della seduta del 3 giugno 2021 (comunicato a mezzo pec in pari data) della Commissione per il Riesame delle domande di sostegno a valersi sul PSR Campania 2014/2020 della Giunta Regionale per la Campania – Direzione Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali U.O.D. 500714 “Servizio Territoriale Provinciale Salerno” avente ad oggetto “*riesame dell'istanza presentata dalla ditta Iuliano Donato, domanda di sostegno ID84250151457 a valersi sul Progetto Integrato Giovani Tipologia 4.1.2/6.1.1. in adempimento dell'Ordinanza cautelare n. 00114/2021 REG.PROV. CAU. – N. 05170/2020 REG.RIC*” e con il quale la commissione di riesame “*in ottemperanza dell'Ordinanza Cautelare n. 114/2021 REG. PROV. CAU. – N. 05170/2020 REG. RIC del Tar Campania, per le motivazioni espresse nel presente verbale, non accoglie le richieste formulate nello stesso ricorso dalla ditta Iuliano Donato per la domanda di sostegno ID 84250151457, confermando la valutazione scaturita dalle attività istruttorie, che risulta la seguente: punteggio totale 58, di cui 29 per il progetto; spesa ammessa euro 88.858,02,*

contributo concesso euro 84.300,89, comprensivi entrambi del premio forfettario di € 50.000,00”;

- della nota prot.n. 2021.0298256 del 3.6.2021 recante *“Pratica n. 968/2020 – Giudizio innanzi al TAR Campania – promosso dalla ditta Iuliano Donato. Trasmissione Verbale di Riesame”* e con la quale è stato trasmesso il verbale gravato;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche richiamato nello stesso verbale, ancorchè non conosciuto

FATTO

Con Decisione C n.8315/2015 la Commissione Europea approvava il Programma di Sviluppo Rurale della Campania (PSR 2014-2020) finalizzato allo sviluppo agricolo-territoriale campano.

Il PSR Campania 2014/2020, per quanto di interesse del presente ricorso, prevedeva la possibilità di attuazione del c.d. <Progetto Integrato Giovani>, caratterizzato dalla combinazione di due differenti Misure, complementari tra loro:

- (i) Misura 4, sottomisura 4.1, tipologia di intervento 4.1.2: *“Investimenti per il ricambio generazionale nelle aziende agricole e l’inserimento dei giovani agricoltori qualificati”;*
- (ii) Misura 6, sottomisura 6.1, tipologia di intervento 6.1.1: *“Riconoscimento del premio per i giovani agricoltori che per la prima volta si insediano come capo d’azienda”.*

Con Decreto Dirigenziale n. 239 del 13.10.2017 la Giunta regionale approvava il Bando di attuazione del Progetto Integrato Giovani, stanziando una somma pari a €

140.000.000,00 “di cui € 90.000.000 per la tipologia di intervento 4.1.2 e 50.000.000 per la tipologia di intervento 6.1.2”.

Il sig. Iuliano, giovane imprenditore agricolo, titolare di ditta individuale e in possesso di tutti i requisiti previsti dal bando, presentava istanza finalizzata all’ottenimento del finanziamento previsto per le tipologie di intervento *sub (i) e (ii)*.

La domanda veniva assunta al protocollo regionale al n.84250151457 con data 7.7.2018. All’esito delle attività istruttorie di propria competenza, il Servizio Territoriale provinciale di Salento della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Campania, come da documento “check-list istruttoria” nonostante il ricorrente ambisse al conseguimento di un punteggio pari quantomeno a 94 punti, assegnava allo stesso – sulla base dei criteri di selezione di cui all’art. 11 del bando – il punteggio di 58 punti.

Il tutto come subito emerso dall’esame della graduatoria provinciale redatta dal STP di Salerno e approvata giusta DRD n. 498 del 28.11.2019.

All’esito di tale pubblicazione il ricorrente procedeva ad un accesso agli atti, anche al fine di verificare le ragioni di tale rilevante decurtazione.

In data 15.1.2020 perveniva allo stesso la documentazione richiesta, ivi compresa una nota del funzionario istruttore (diretta al Dirigente del STP di Salerno) del 30.12.2019 che motivava – in maniera erronea come già esposto nel ricorso introduttivo – in ordine alle omesse attribuzioni dei punteggi.

Tale errata valutazione oltre a non consentire al ricorrente di rientrare tra le domande immediatamente finanziabili, confluiva sia nella graduatoria provvisoria unica di cui al Decreto Dirigenziale n.28 del 3.2.2020, che ovviamente nella graduatoria definitiva approvata con Decreto Dirigenziale della Regione Campania n.157 del 3.8.2020.

In realtà la valutazione dell'Amministrazione risulta illogica ed erronea, frutto di una carente istruttoria, atteso che per un numero rilevante di voci sussistevano i requisiti per l'attribuzione del punteggio sulla base di quanto previsto dall'art. 11 del bando.

L'omessa attribuzione dei punteggi ha comportato l'attribuzione in favore del ricorrente - in sede di graduatoria unica definitiva regionale approvata con DRD n. 157 del 3.8.2020 - di un punteggio pari a 58 e dell'inserimento della stessa nell'elenco delle domande ammissibili ma attualmente non finanziabili.

A fronte di tanto, con ricorso ritualmente notificato, originariamente proposto innanzi alla sezione di Salerno e successivamente traslato innanzi a codesto Ecc.mo TAR, il sig. Donato Iuliano quale titolare di omonima ditta individuale impugnava gli atti suindicati. Il tutto in ragione del fatto che la corretta attribuzione dei punteggi nel rispetto delle previsioni della *lex specialis* avrebbe dovuto comportare l'attribuzione allo stesso di un punteggio finale ben più alto, con diritto di inserimento tra le domande ammissibili e finanziabili (l'ultima domanda subito finanziabile ha ottenuto 75 punti).

Peraltro, anche un accoglimento solo parziale del ricorso ovvero in relazione anche a parte degli elementi erroneamente non considerati dall'Amministrazione, comporterebbe un aumento del punteggio del ricorrente, consentendo allo stesso di poter beneficiare dell'azione instaurata, incrementando le proprie *chances* di ottenimento dell'agevolazione finanziaria all'esito di un incremento dell'investimento da parte della Regione Campania.

Vieppiù il ricorrente con altro profilo di censura precisava come illegittima risultava la decurtazione della spesa ammissibile.

All'esito della prevista udienza cautelare del 12.1.2021, con ordinanza cautelare n. 114/2021, codesta Ecc.ma Sezione accoglieva la domanda cautelare *“disponendo l'ammissione della domanda di parte a valutazione da parte dell'amministrazione, con adeguato riesame confutatorio delle controdeduzioni”* e sospendendo l'efficacia dei provvedimenti impugnati.

In modo particolare nella ridetta ordinanza si riteneva *“prima facie”* che ***“il ricorso appare suffragato dall'elemento del fumus boni iuris, atteso che: a) il bando, unica lex specialis regolante la procedura, stabilisce, per il criterio di selezione n. 5.2. tra le modalità di attribuzione del punteggio esclusivamente quanto segue: “richiesta di adesione al piano assicurativo agricolo o adesione ai fondi di mutualizzazione di cui al PSRN 2014/2020 sottomisure 17.2/17.3”, senza che possa assumere alcun valore dispositivo la successiva circolare n. 0215079 del 03.04.2019 secondo il cui disposto “Oggi 2019 è necessario verificare l'adesione effettiva e quindi la polizza assicurativa 2018”, sicché ingiustificata risulterebbe l'omessa attribuzione dei due punti, avendo parte ricorrente allegato la richiesta di adesione al piano assicurativo agricolo per la campagna 2018 alla domanda di aiuto, inserendola nella cartella certificazioni; b) quanto all'omessa attribuzione di punteggio per gli ulteriori profili dedotti (investimenti tesi a favorire strategie di filiera corta, nuove macchine ed attrezzature che consentono la riutilizzazione della sostanza organica vegetale delle coltivazioni e/o proveniente dagli allevamenti nel terreno – compostiera, punteggio assegnato alle aziende che realizzano almeno uno dei seguenti investimenti: utilizzo acqua piovana sistemi idraulici di recupero e riuso dell'acqua): considerato che le negative valutazioni in ordine alla non accoglibilità non reggono alle censure di una inadeguata valutazione dell'attendibilità delle controdeduzioni della parte, la quale ha spiegato nella sede procedimentale e giurisdizionale una giustificazione tecnica altrettanto plausibile ed attendibile di quanto***

asserito dalla commissione valutativa e, nella specie, dal tecnico istruttore; “Ritenuto che, ai fini dell’esercizio di un sindacato giurisdizionale rispondente ai canoni di effettività della tutela ex articolo 6 CEDU ed ex articolo 47 Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, il vaglio in sede processuale deve configurarsi come esteso alla intrinseca attendibilità e correttezza delle asserzioni e valutazioni tecniche delle parti, non potendo arrestarsi ad un’attendibilità privilegiata delle prospettazioni fattuali della Pubblica Amministrazione, la quale deve quindi adempiere ad un onere motivazionale rafforzato in riferimento al piano confutatorio della ricostruzione operata da parte ricorrente, il che nella specie è rimasto carente” (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, ord. n. 02406 del 16/12/2020);”.

L’udienza pubblica per la discussione del ricorso veniva fissata per l’8 giugno 2021.

Pertanto, l’Amministrazione avrebbe dovuto esperire un riesame sulla scorta delle coordinate del provvedimento cautelare che, peraltro, non veniva impugnato dalla resistente Regione Campania.

Nonostante l’ordinanza fosse pubblicata in data 14.1.2021, trascorrevano mesi senza che pervenisse al ricorrente alcun riscontro. Né alcuna notizia giungeva in ordine al riesame. Solo in data 3.6.2021 ovvero nell’imminenza della fissata udienza di merito, la Regione Campania trasmetteva il provvedimento impugnato con i presenti motivi aggiunti (successivamente depositandolo in giudizio) ovvero il verbale del 3.6.2021 della Commissione di riesame confermativo dell’impugnata valutazione operata in relazione alla domanda di sostegno del ricorrente.

In realtà, come sarà agevolmente verificato dal Collegio, la commissione di riesame non operava alcun riesame, limitandosi a riprodurre integralmente (persino con gli stessi

refusi di battitura), il contenuto della memoria difensiva datata 30.11.2020 e depositata innanzi al Tar Salerno dalla difesa regionale.

Il tutto completamente ignorando il contenuto dell'ordinanza cautelare con la quale codesto Ecc.mo Collegio, all'esito dell'esame di tutti gli atti di causa e quindi anche della ridetta memoria, aveva già disatteso le stesse argomentazioni difensive evidenziando la sussistenza del *fumus boni iuris*.

Con il presente atto **il sig. Donato Iuliano**, come rappresentato e difeso, è costretto quindi ad impugnare il provvedimento del 3.6.2021 reso in palese violazione ed elusione dell'ordinanza cautelare n. 114/2021 del Tar Campania - Napoli per le ragioni che seguono in

DIRITTO

ILLEGITTIMITA' DIRETTA

1. Violazione di legge. Violazione dell'art.97 della Costituzione. Violazione dell'art. 12 septies della legge 241/1990. Violazione e/o elusione dell'ordinanza cautelare n. 114/2021 del Tar Campania – Napoli. Violazione dei principi di buon andamento e ragionevolezza dell'azione amministrativa. Eccesso di potere. Difetto ovvero assenza di istruttoria. Ingiustizia manifesta. Nullità per elusione del giudicato cautelare.

Come già ampiamente evidenziato in premessa, il provvedimento gravato con i presenti motivi aggiunti è innanzitutto illegittimo per la manifesta e palese violazione del giudicato cautelare.

Ed invero, a fronte dell'ordine imposto di un riesame che tenesse conto di quanto rilevato dal Collegio con l'ordinanza del 14.1.2021 ovvero del fatto che: *“il ricorso appare suffragato dall'elemento del fumus boni iuris, atteso che: a) il bando, unica lex specialis regolante la procedura, stabilisce, per il criterio di selezione n. 5.2. tra le modalità di attribuzione del punteggio esclusivamente quanto segue: “richiesta di*

adesione al piano assicurativo agricolo o adesione ai fondi di mutualizzazione di cui al PSRN 2014/2020 sottomisure 17.2/17.3”, senza che possa assumere alcun valore dispositivo la successiva circolare n. 0215079 del 03.04.2019 secondo il cui disposto “Oggi 2019 è necessario verificare l’adesione effettiva e quindi la polizza assicurativa 2018”, sicché ingiustificata risulterebbe l’omessa attribuzione dei due punti, avendo parte ricorrente allegato la richiesta di adesione al piano assicurativo agricolo per la campagna 2018 alla domanda di aiuto, inserendola nella cartella certificazioni; b) quanto all’omessa attribuzione di punteggio per gli ulteriori profili dedotti (investimenti tesi a favorire strategie di filiera corta, nuove macchine ed attrezzature che consentono la riutilizzazione della sostanza organica vegetale delle coltivazioni e/o proveniente dagli allevamenti nel terreno – compostiera, punteggio assegnato alle aziende che realizzano almeno uno dei seguenti investimenti: utilizzo acqua piovana sistemi idraulici di recupero e riuso dell’acqua): considerato che le negative valutazioni in ordine alla non accoglibilità non reggono alle censure di una inadeguata valutazione dell’attendibilità delle controdeduzioni della parte, la quale ha spiegato nella sede procedimentale e giurisdizionale una giustificazione tecnica altrettanto plausibile ed attendibile di quanto asserito dalla commissione valutativa e, nella specie, dal tecnico istruttore; “Ritenuto che, ai fini dell’esercizio di un sindacato giurisdizionale rispondente ai canoni di effettività della tutela ex articolo 6 CEDU ed ex articolo 47 Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, il vaglio in sede processuale deve configurarsi come esteso alla intrinseca attendibilità e correttezza delle asserzioni e valutazioni tecniche delle parti, non potendo arrestarsi ad un’attendibilità privilegiata delle prospettazioni fattuali della Pubblica Amministrazione, la quale deve quindi adempiere ad un onere motivazionale rafforzato in riferimento al piano confutatorio della ricostruzione operata da parte ricorrente, il che nella specie è rimasto carente” (cfr. T.A.R. Campania, Napoli,

sez. III, ord. n. 02406 del 16/12/2020);”, l’Amministrazione resistente si è limitata a trasmettere un verbale datato 3 giugno 2021 che non contiene alcuna valutazione operata successivamente alla pubblicazione dell’ordinanza cautelare.

Nel ridetto verbale sono infatti riportate, “parola per parola” le osservazioni contenute in una memoria depositata in giudizio (innanzi al TAR SALERNO) e datata 30.11.2020 ovvero redatta quasi due mesi prima della pubblicazione dell’ordinanza.

In buona sostanza la Regione Campania ha confermato la valutazione impugnata, senza minimamente considerare tutti i rilievi operati dal Collegio, che di fatto ha ritenuto *prima facie* illegittimi i provvedimenti impugnati.

La conferma di tanto è data dal fatto che nel verbale sono semplicemente riproposte osservazioni già redatte mesi prima e semplicemente “copiate e incollate” come confermato dalla presenza degli stessi refusi.

In pratica si è assistita ad una riproposizione di osservazioni che quantomeno in sede cautelare erano state già ritenute non idonee a superare i rilievi operati dal ricorrente.

Manifesta quindi risulta la violazione ed elusione del provvedimento cautelare reso nel presente giudizio e l’illegittimità del verbale e del provvedimento gravato, reso senza alcuna istruttoria (come confermato dal fatto che è stato copiato il contenuto di una memoria precedente) e senza alcun effettivo riesame.

Provvedimento che appare addirittura nullo ai sensi dell’art. 21 *septies* della legge n. 241/1990, secondo cui sono nulli i provvedimenti resi “*in violazione o elusione del giudicato*”.

Norma che la Giurisprudenza Amministrativa interpreta con ricomprensione in tali provvedimenti anche delle ordinanze cautelari, quantomeno nel periodo intercorrente sino alla sentenza di merito del giudizio.

A conferma di tanto si ricorda come sul punto è stato chiarito che: “*Sono nulli ex art. 21-septies L. n. 241 del 1990 i provvedimenti amministrativi adottati in contrasto con pronunce cautelari o con sentenze di primo grado, non sospese, del giudice amministrativo, in ragione sia di una lettura estensiva del concetto di « giudicato » sia perché il provvedimento contrastante con il cd. giudicato cautelare o con una sentenza del TAR non sospesa è assimilabile a quello emanato in difetto assoluto di attribuzione*” (Tar Sicilia – Catania, sentenza n.2294 del 4.12.2018).

Già sotto tale profilo è manifesta l’illegittimità dei provvedimenti gravati.

2. Violazione di legge. Violazione della *lex specialis*. Violazione dell’art. 11 del bando. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria. Erronea attribuzione dei punteggi spettanti. Erronea interpretazione ed omessa applicazione dei criteri di selezione.

Ferma la rilevanza assorbente del primo motivo di ricorso, atteso che in concreto non vi è mai stato alcun riesame, si deve rilevare – in via gradata – l’erroneità di tutte le osservazioni contenute nell’illegittimo verbale del 3.6.2021.

Con il provvedimento impugnato con i presenti motivi aggiunti è stata confermata la precedente valutazione resa nei confronti del progetto presentato dal sig. Iuliano per le misure indicati in atti ovvero il punteggio pari a 58.

Anche la nuova valutazione asseritamente operata è illegittima per la manifesta violazione dell’art. 11 del bando.

Le ulteriori argomentazioni proposte nel verbale del 3.6.2021 (come già rilevato dal Collegio in sede cautelare) non scalfiscono minimamente i motivi proposti in ricorso.

In buona sostanza anche in questo caso è confermato che erroneamente non sono stati attribuiti al progetto in esame tutti i punteggi spettanti.

Più specificatamente anche le motivazioni addotte a sostegno della conferma della mancata attribuzione dei punteggi per i criteri:

5) Caratteristiche tecniche/economiche del progetto – max 9 punti per investimenti tesi a favorire strategie di filiera corta o investimenti materiali e immateriali necessari ad adeguare le modalità di offerta delle produzioni agricole per ampliare i mercati di riferimento tramite soluzioni organizzative di imprese agricole associate;

6) Adesione al Piano assicurativo agricolo – max 2 punti;

7) Introduzione di macchine innovative che consentano un significativo impatto positivo sull'ambiente e sui cambiamenti climatici – max 6 punti per la previsione di introduzione di nuove macchine ed attrezzature che consentono la riutilizzazione della sostanza organica vegetale delle coltivazioni e/o proveniente dagli allevamenti nel terreno;

8) Investimenti strategici – max 8 punti per la realizzazione di investimenti finalizzati alla realizzazione di sistemi idraulici di recupero e riuso dell'acqua risultano del tutto erronee.

Ciò anche alla luce delle ulteriori osservazioni che di seguito si espongono.

2.1. Sul punteggio per le Caratteristiche tecniche/economiche del progetto ovvero sul progetto per investimenti tesi a favorire strategie di filiera corta o investimenti materiali e immateriali necessari ad adeguare le modalità di offerta delle produzioni agricole per ampliare i mercati di riferimento tramite soluzioni organizzative di imprese agricole associate. (punto “5” dei criteri di selezione)

Con il ricorso introduttivo del giudizio il sig. Iuliano evidenziava come per mero errore non erano stati a lui attribuiti 9 punti per il criterio suindicato, di cui al punto 5 dell'art. 11 del bando.

Ed invero nel progetto presentato il ricorrente aveva chiarito la volontà, nell'ottica della buona gestione aziendale e dell'inserimento degli investimenti realmente necessari alla

ottimizzazione dei processi produttivi di realizzare un sito web utile alla commercializzazione dei prodotti aziendali e del prodotto oleario aziendale in una ottica di partecipazione attiva al Consorzio Provinciale Olivicoltori (CPO).

Obiettivo della ditta individuale Iuliano Donato è quello di realizzare un sistema di filiera corta dove anche la fase di commercializzazione e contatto con il cliente finale viene svolta direttamente dall'Azienda, senza intermediazione di terzi.

E' dunque pienamente valorizzato il criterio di selezione di cui al punto 5 che premia proprio gli investimenti, anche immateriali (come il sito web), tesi a favorire la filiera corta e adeguare le modalità di offerta delle produzioni agricole in un'ottica di ampliamento del mercato, peraltro anche in adesione ad un Consorzio di imprese.

Si evidenziava in ricorso che del tutto erroneamente non era stato concesso il punteggio previsto per asserite problematiche formali nei tre preventivi presentati dall'impresa (uno dei quali aveva un errore di battitura nell'intestazione) che non avrebbero consentito – a dire dell'istruttore – un confronto tra gli stessi al fine della valutazione di congruità dell'investimento previsto.

Si osservava in ricorso che:

- l'errore formale non era idoneo a non consentire ammissibile la spesa, atteso che si trattava di un refuso chiaramente superabile;

-nel contempo l'Amministrazione aveva ignorato che la ricorrente si era impegnata a realizzare autonomamente a proprie spese il sito internet (giusta nota del 14.10.2019).

Inopinatamente tale dichiarazione non è stata considerata dall'istruttore.

Quindi si chiariva che alla luce di tali ragioni illegittimamente erano stati sottratti 9 punti al progetto.

In sede cautelare il Collegio ha evidenziato, anche per tale profilo di censura, che le osservazioni formulate dal ricorrente dimostrano come vi sia stata una inadeguata valutazione del tecnico istruttore del progetto.

Nonostante ciò con il provvedimento oggi gravato l'Amministrazione, in assenza come già detto di un concreto riesame, ha confermato la propria valutazione asserendo, in estrema sintesi, che:

-quanto ai preventivi non vi sarebbe un errore formale in quanto *“il preventivo prodotto dalla ditta BT Società cooperativa e La Fausto società cooperativa per la realizzazione di un sito web sono stati prodotti utilizzando la stessa carta intestata riconducibile alla BT Società Cooperativa. Pertanto la spesa non è eleggibile...”*;

-*“Riguardo all'impegno assunto dalla ricorrente di provvedere a proprie spese alla realizzazione del sito web, lo stesso va esclusivamente visto nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi previsti con il piano di sviluppo post intervento, giammai per l'ottenimento del relativo punteggio. Infatti l'Amministrazione ha tenuto conto della volontà della ricorrente di realizzare a proprie spese il sito web, rendendo comunque la domanda ammissibile.”*

Tali osservazioni risultano prive di pregio e confermano l'assoluta erroneità nell'attribuzione dei punteggi.

Quanto ai preventivi del sito web, infatti, si deve ribadire come il ricorrente ha prodotto agli atti del procedimento le tre distinte pec trasmesse dalle singole imprese offerenti.

Ciò acclara, essendo i preventivi trasmessi dalle pec ufficiali delle imprese, la circostanza per cui tutti i tre preventivi risultavano (e risultano) autentici e confrontabili.

Sul punto nulla è stato osservato dall'Amministrazione, anche a conferma dell'assenza di istruttoria che inficia sia gli atti impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio, che il verbale impugnato con i presenti motivi aggiunti.

Peraltro, in via subordinata, anche alla luce della circostanza che comunque il ricorrente si era impegnato a proprie spese alla realizzazione del sito web, non c'è alcun dubbio in ordine alla circostanza per cui il punteggio richiesto avrebbe dovuto essere attribuito.

Le valutazioni a riguardo contenute nel verbale di riesame sono erranee, atteso nel momento in cui l'Amministrazione *“ha tenuto conto della volontà della ricorrente di realizzare a proprie spese il sito web”* ai sensi dell'art. 11 del bando avrebbe dovuto attribuire il relativo punteggio.

Tale norma della *lex specialis*, infatti, prevede l'attribuzione del punteggio, nel caso di specie in relazione al criterio “5” per la mera presenza nel progetto di *“Investimenti tesi a favorire strategie di filiera corta o Investimenti materiali e immateriali necessari ad adeguare le modalità di offerta delle produzioni agricole per ampliare i mercati di riferimento tramite soluzioni organizzative di imprese agricole associate (O.P., cooperative, reti di impresa)”*

La presenza, in ogni caso, nel progetto di investimento del sito web, confermava il diritto all'attribuzione dei relativi 9 punti.

Donde manifesta appare l'illegittimità sul punto di tutti gli atti impugnati e del provvedimento di riesame del 3.6.2021.

2.2. Sul punteggio per l'Adesione al Piano Assicurativo agricolo (punto “6” dei criteri di selezione)

Con altra sub-censura del ricorso introduttivo si evidenziava come del tutto ingiustificata risultava l'omessa attribuzione dei due punti per l'adesione al Piano assicurativo agricolo di cui al punto 6 dei criteri di selezione.

Si evidenziava come del tutto erroneamente l'Amministrazione resistente non aveva attribuito il punteggio (come emerge dall'esame della nota del 30.12.2019 del funzionario istruttore) per la mancata presentazione del contratto assicurativo.

Si chiariva che sul punto palese appariva la violazione del punto 11 del bando che prevedeva l'attribuzione di due punti per tale adesione, specificando nelle *“modalità di attribuzione”* che: ***“La richiesta di adesione al piano assicurativo agricolo o ai fondi di mutualizzazione deve essere allegata alla domanda di aiuto”***.

Orbene risulta evidente come non fosse richiesta la presentazione del contratto di assicurazione, ma la mera *“richiesta di adesione al piano assicurativo agricolo”*.

Documento che è stato presentato puntualmente dal ricorrente in sede di presentazione della domanda di aiuto.

In sede cautelare, anche in replica alle osservazioni contenute nella memoria del 30.11.2020 della difesa regionale, codesto Ecc.mo Collegio confermava la fondatezza della censura precisando che: *“ il bando, unica lex specialis regolante la procedura, stabilisce, per il criterio di selezione n. 5.2. tra le modalità di attribuzione del punteggio esclusivamente quanto segue: “richiesta di adesione al piano assicurativo agricolo o adesione ai fondi di mutualizzazione di cui al PSRN 2014/2020 sottomisure 17.2/17.3”, senza che possa assumere alcun valore dispositivo la successiva circolare n. 0215079 del 03.04.2019 secondo il cui disposto “Oggi 2019 è necessario verificare l'adesione effettiva e quindi la polizza assicurativa 2018”, sicché ingiustificata risulterebbe l'omessa attribuzione dei due punti, avendo parte ricorrente allegato la richiesta di adesione al piano assicurativo agricolo per la campagna 2018 alla domanda di aiuto, inserendola nella cartella certificazioni;”* (cfr. Ordinanza cautelare n. 114/2021)

Nonostante ciò nel verbale del 3.6.2021 la Commissione di riesame, ripropone pedissequamente le osservazioni contenute nella ridetta memoria difensiva, asserendo

che la circolare n. 0215079 del 3.4.2019 e la FAQ del 3.8. prevedevano la necessità di adeguata sottoscrizione della polizza e quindi concludendo che: *“non risulta possibile assegnare i punti relativi al criterio 5.2 (5 punti) in quanto la ditta non ha sottoscritto nessuna polizza assicurativa in contrasto col bando, con la citata circolare (0215079/2019) e con la citata FAQ 3.08”*

Anche tale valutazione contenuta nel verbale della commissione di riesame impugnato ovvero la conferma del mancato riconoscimento del punteggio per il criterio di valutazione “6” del punto 11 del bando è illegittima.

Ferma l’erronea indicazione contenuta nel verbale in ordine al numero del criterio (è il 6 e non il 5.2) si deve rilevare che codesto Ecc.mo Tar ha già chiarito che la circolare e le FAQ non possono affatto sostituire il bando.

Bando che non richiedeva la sottoscrizione della polizza, ma semplicemente una richiesta di adesione puntualmente presentata.

Pertanto, la valutazione resa dalla Commissione di riesame, oltre che in contrasto con l’ordinanza cautelare, risulta palesemente lesiva del punto 11 del bando, per le stesse ragioni indicate nel ricorso principale.

Né è possibile sostenere che con circolari o faq successive sia possibile interpretare le clausole del bando in maniera difforme dal loro contenuto, come oggi prova a fare la Regione Campania.

Donde evidente appare, anche a riguardo, l’illegittimità di tutti i provvedimenti gravati, attesa la certa spettanza in favore del sig. Iuliano dei due punti per il criterio sub. “6” del punto 11 del bando.

2.3. Sul punteggio per l'introduzione di nuove macchine ed attrezzature che consentono la riutilizzazione della sostanza organica vegetale delle coltivazioni e/o proveniente dagli allevamenti nel terreno (punto "7" dei criteri di selezione)

Con ulteriore sub-motivo di cui al ricorso principale il sig. Iuliano censurava l'omessa attribuzione del punteggio previsto – pari a 6 punti – per l'introduzione di attrezzature che consentono la riutilizzazione della sostanza organica vegetale e/o proveniente dagli allevamenti nel terreno dal punto 7 dei criteri di selezione.

Il tutto evidenziando come nel piano di investimenti era specificatamente previsto l'acquisto di una compostiera e la relativa spesa era stata ritenuta ammissibile.

Donde palese risultava (e risulta) l'illegittimità della valutazione, visto che la compostiera ha il compito di trasformare gli scarti delle coltivazioni in biocompost al fine di restituire successivamente al suolo carbonio di origine organica contenuto nei complessi sistemi chimici della materia organica compostata.

Comportando tale attrezzatura il riutilizzo della sostanza organica vegetale non vi è dubbio in ordine alla spettanza dei sei punti previsti per il suindicato criterio.

Con il verbale oggi impugnato, nonostante il contenuto dell'ordinanza cautelare, la Commissione di riesame ha confermato la propria valutazione negativa asserendo che:

-la compostiera il cui acquisto è stato previsto dal ricorrente risulterebbe "ad uso domestico" e non vi sarebbe traccia di acquisto di altre attrezzature collegate al riutilizzo della sostanza organica;

-per quanto sopra la spesa sarebbe ammissibile ma il progetto non meritevole dell'attribuzione del relativo punteggio.

Ancora una volta la valutazione della commissione di riesame risulta illogica, affetta da difetto di istruttoria e lesiva delle previsioni della *lex specialis*.

La compostiera prevista, la cui spesa è stata ritenuta ammissibile, consente il pieno riutilizzo della sostanza organica vegetale e quindi comporta il diritto ad ottenere il relativo punteggio di cui al punto 7 dei criteri di valutazione.

Al contrario di quanto sostenuto dalla commissione di riesame non esiste una classificazione commerciale o tecnica delle compostiere in base alle dimensioni e, pertanto, la definizione di compostiera di uso domestico è del tutto arbitraria ed erronea. Nel caso specifico l'utilizzo da parte di una azienda agricola di tale attrezzatura assume funzione di uso professionale nell'ambito delle proprie attività d'impresa.

A conferma dell'erroneità della valutazione si deve rilevare che non vi è dubbio che la compostiera in azienda è da inquadrare come attrezzatura che consente la riutilizzazione della sostanza organica vegetale delle coltivazioni. L'azienda con la compostiera in esame potrà produrre 650 litri di compost ogni 2 mesi dalle colture per un totale di 3.900 litri/anno (650 x 6) che convertiti in peso rappresentano circa 20 quintali di compost maturo, senza tener conto dei residui della potatura che potranno essere utilizzati, che in buona sostanza andranno sostituire pari quantità di fertilizzante di sintesi garantendo un minor impatto ambientale.

Lo stesso bando per l'attribuzione del punteggio, non richiede l'acquisto di macchine capaci di interrare residui o macchine trinciatrici o altro ancora, al contrario di quanto osservato dalla difesa della Regione nella memoria del 30.11.2020 e pedissequamente ricopiato nel verbale oggi gravato.

Si ricorda altresì che sempre nell'ottica di una razionalità aziendale è stata prevista una biotrituratrice per i residui colturali aziendali che verranno utilizzati come matrice organica per la compostiera.

Donde nessun dubbio sussiste sull'illegittimità del verbale gravato ovvero sull'erroneità della valutazione contenuta nei provvedimenti impugnati e confermata nel verbale del 3.6.2021.

2.4. Sul punteggio per le aziende che realizzano almeno uno dei seguenti investimenti: bioedilizia, introduzione ex-novo di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili per il soddisfacimento del fabbisogno energetico aziendale pre - investimento, realizzazione di sistemi idraulici di recupero e riuso dell'acqua, impianti per la produzione di energia termica (punto "8" criteri di selezione).

Da ultimo, con riferimento alla contestazione sui punteggi attribuiti, il sig. Iuliano censurava la mancata attribuzione di 8 punti per il criterio di selezione "8" di cui al punto 11 del bando.

Si evidenziava che la manifestata volontà di realizzare un sistema idoneo a recuperare e riutilizzare le acque piovane nel ciclo produttivo avrebbe dovuto comportare l'attribuzione del ridetto punteggio atteso che l'investimento previsto, che prevede l'acquisto di una vasca di raccolta da 5000 litri che soddisfa le esigenze aziendali nonché di un atomizzatore, consentirà di recuperare le acque piovane e riutilizzare le stesse in tutto il ciclo produttivo e per i bisogni dell'attività agricola.

Investimento quindi pienamente rispondente al criterio di valutazione che ci impegna anche alla luce della relazione idraulica presentata.

Si ribadiva come la mancata attribuzione del punteggio era frutto di un palese difetto di istruttoria e come del tutto erroneamente l'istruttore non aveva ritenuto il progetto meritevole del punteggio in ragione del fatto che *"dall'esame degli elaborati progettuali, tendenti ad ottenere il punteggio per la realizzazione di sistemi idraulici di recupero e*

riuso dell'acqua piovana non risulta soddisfatti. L'intervento in questione riguarda esclusivamente l'acquisto di una cisterna per la raccolta dell'acqua piovana canalizzata e il riutilizzo per l'atomizzatore”.

Ciò in ragione che quanto esposto nel progetto e nella relazione tecnica conferma che l'atomizzatore e la cisterna, sulla base del progetto di investimento e della relazione idraulica, costituiscono un sistema idraulico che pienamente consente di recuperare e riutilizzare le acque nel ciclo produttivo.

Tali osservazioni sono state ritenute in sede cautelari meritevoli di apprezzamento e hanno condotto alla sospensione degli atti impugnati con conseguente ordine di riesame. Senonchè nel verbale del 3 giugno 2021 la commissione ha confermato la valutazione resa, sostenendo che: *“La parte ricorrente per l'attribuzione del suindicato punteggio non tiene conto della “Relazione tecnica per il recupero e riutilizzo delle acque piovane” redatta a firma del tecnico incaricato e allagata alla domanda di sostegno. E' proprio all'interno di suddetta relazione che si riscontrano gli elementi per la mancata attribuzione dei punti previsti per lo specifico criterio di selezione. Infatti nel progetto d'investimento è giustamente previsto l'acquisto di un atomizzatore ma non vi è alcun riferimento reale alla rete di adduzione per il riempimento della cisterna, né elaborati grafici da cui si evinca la superficie utile coperta da cui attingere l'acqua piovana. Si fa presente, inoltre, che l'atomizzatore in questione è un atomizzatore portato a spalla con serbatoio per la distribuzione dei fitofarmaci della capacità di 14 litri. Pertanto il collegamento tra l'acqua immagazzinata nella cisterna e il suo riutilizzo nei processi produttivi, limitatamente al risciacquo del serbatoio dell'atomizzatore”.*

Pertanto, a dire della Commissione di riesame, la spesa sarebbe stata giustamente ritenuta ammissibile ma non degna del punteggio prevista dal criterio di valutazione che ci occupa.

La motivazione a base del provvedimento di conferma è, ancora una volta, del tutto illogica ed erronea, peraltro operata senza alcun riferimento tecnico.

Nel caso di specie è stata presentata una “*relazione tecnica per il recupero e riutilizzo delle acque piovane*” contenente calcoli idraulici redatti accuratamente stimando le reali esigenze post-intervento a regime e quindi considerando anche le macchine ed attrezzature future acquistabili con l’ammodernamento aziendale.

E’ stato attentamente dimostrato il riutilizzo di acque piovane, la contestazione tecnica riferita alle quantità di acqua stimate nella relazione idraulica non è supportata da nessuna valutazione di calcolo e verifica idraulica che razionalmente avvalorasse le contestazioni stesse.

E in ogni caso la detta relazione specialistica è stata elaborata nel rispetto della vigente normativa di settore, i calcoli sono stati sviluppati partendo da valori tabellari riferiti alle norme tecniche, facilmente riscontrabili nella letteratura tecnica scientifica.

Pertanto, non si comprende come possa la commissione di riesame liquidare in tal modo, con motivazioni contenute in una memoria predisposta mesi prima dell’ordinanza cautelare, la censura formulata.

Anche sotto tale profilo evidente appare l’erroneità del provvedimento impugnato che merita di essere annullato.

Si insiste quindi nel richiedere l’annullamento dei provvedimenti impugnati con il ricorso principale e con i presenti motivi aggiunti segnalando che il ricorrente risultava (e risulta) meritevole dell’attribuzione di un punteggio aggiuntivo pari ad almeno 25 punti ovvero dell’attribuzione non di 58 punti come attribuiti, ma di 81 punti.

Peraltro, anche un accoglimento solo di parte delle censure di questo motivo consentirebbe al ricorrente di ottenere un maggior punteggio in graduatoria e di poter

incrementare le possibilità di passare da domanda non finanziabile a domanda finanziabile, anche all'esito dell'incremento dei fondi da parte della Regione Campania. Manifesta appare la fondatezza del ricorso e dei presenti motivi aggiunti.

ILLEGITTIMITA' DERIVATA

Ferma l'evidente fondatezza delle doglianze suesposte, si deve rilevare che il provvedimento oggi impugnato è confermativo dei provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio.

Risultando tale atto consequenziale a tutti i provvedimenti impugnati, è evidente come lo stesso risulti illegittimo in via derivata (anche nella parte in cui conferma la spesa ammissibile) anche per tutti i motivi di cui al ricorso introduttivo che di seguito si ripropongono.

1. Violazione di legge. Violazione della *lex specialis*. Violazione dell'art. 11 del bando. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria. Erronea attribuzione dei punteggi spettanti. Erronea interpretazione ed omessa applicazione dei criteri di selezione.

I provvedimenti impugnati ed in modo particolare la graduatoria definitiva risultano illegittimi nella parte in cui è stato attribuito al progetto integrato presentato dal sig. Iuliano, per le due misure indicate in premessa, esclusivamente un punteggio pari a 58.

Come si esporrà dettagliatamente nel prosieguo del presente atto, l'Amministrazione resistente erroneamente non ha attribuito al ricorrente i punteggi spettanti per i seguenti criteri di selezione previsti dall'art. 11 del bando:

5) Caratteristiche tecniche/economiche del progetto – max 9 punti per investimenti tesi a favorire strategie di filiera corta o investimenti materiali e immateriali necessari ad adeguare le modalità di offerta delle produzioni agricole per ampliare i mercati di riferimento tramite soluzioni organizzative di imprese agricole associate;

- 6) Adesione al Piano assicurativo agricolo – max 2 punti;
- 7) Introduzione di macchine innovative che consentano un significativo impatto positivo sull'ambiente e sui cambiamenti climatici – max 6 punti per la previsione di introduzione di nuove macchine ed attrezzature che consentono la riutilizzazione della sostanza organica vegetale delle coltivazioni e/o proveniente dagli allevamenti nel terreno;
- 8) Investimenti strategici – max 8 punti per la realizzazione di investimenti finalizzati alla realizzazione di sistemi idraulici di recupero e riuso dell'acqua

In realtà tutti tali punteggi erano spettanti in favore del ricorrente e sono stati sottratti in maniera illegittima ed in ragione di un palese difetto di istruttoria, anche alla luce delle ulteriori osservazioni che seguono.

1.1. Sul punteggio per le Caratteristiche tecniche/economiche del progetto ovvero sul progetto per investimenti tesi a favorire strategie di filiera corta o investimenti materiali e immateriali necessari ad adeguare le modalità di offerta delle produzioni agricole per ampliare i mercati di riferimento tramite soluzioni organizzative di imprese agricole associati. (punto “5” dei criteri di selezione)

Come già rilevato, l'attribuzione dei punteggi al progetto presentato dal sig. Iuliano è risultata erronea e frutto di un evidente difetto di istruttoria.

Prima di tutto si deve rilevare che in maniera erronea non sono stati attribuiti al ricorrente ulteriori 9 punti per il criterio suindicato di cui al punto 5 dell'art. 11 del bando.

Ed invero nel progetto presentato il ricorrente aveva chiarito la volontà, nell'ottica della buona gestione aziendale e dell'inserimento degli investimenti realmente necessari alla ottimizzazione dei processi produttivi, la massimizzazione dei ricavi e la minimizzazione dei costi di produzione, di realizzare un sito web utile alla commercializzazione dei

prodotti aziendali e del prodotto oleareo aziendale in una ottica di partecipazione attiva al Consorzio Provinciale Olivicoltori (CPO).

Consorzio del quale ha aderito come documentato in sede di partecipazione al procedimento con contratto di rete del 1.6.2018.

Ed infatti, le quote di mercato delle vendite online sono in forte crescita ed il commercio elettronico rappresenta una grande opportunità di rilancio per le aziende, soprattutto nell'attuale fase caratterizzata dall'emergenza epidemiologica in atto.

Obiettivo della ditta individuale Iuliano Donato è quello di realizzare un sistema di filiera corta dove anche la fase di commercializzazione e contatto con il cliente finale viene svolta direttamente dall'Azienda, senza intermediazione di terzi.

Tale circostanza permette l'internalizzazione dei margini commerciali a vantaggio dell'impresa agricola.

In tal modo l'azienda, che aderisce al ridetto CPO e che ha una valenza commerciale estesa sull'intero territorio nazionale, potrà adeguare la propria offerta nell'ambito di questa forma di organizzazione commerciale.

E' dunque pienamente valorizzato il criterio di selezione di cui al punto 5 che premia proprio gli investimenti, anche immateriali (come il sito web), tesi a favorire la filiera corta e adeguare le modalità di offerta delle produzioni agricole in un ottica di ampliamento del mercato, peraltro anche in adesione ad un Consorzio di imprese.

Sul punto nel merito l'Amministrazione ha condiviso quanto appena esposto, ma non ha concesso il punteggio previsto poiché ha erroneamente ritenuto non ammissibile la spesa del sito internet per un asseriti problematiche formali nei tre preventivi presentati dall'impresa al fine della valutazione di congruità dell'investimento previsto che non avrebbero consentito – a dire dell'istruttore – un confronto tra gli stessi.

In modo particolare uno dei tre preventivi presentati aveva un errore di battitura nella sua intestazione.

Sul punto si osserva:

- innanzitutto come tale elemento non sia idoneo a non consentire ammissibile la spesa, atteso che si tratta di un refuso chiaramente superabile;

-nel contempo l'Amministrazione ha ignorato che all'esito di richiesta di soccorso istruttorio sul punto, la ricorrente si è impegnata a realizzare autonomamente a proprie spese il sito internet (giusta nota del 14.10.2019). Inopinatamente tale dichiarazione non è stata considerata dall'istruttore.

Al contrario, il tutto avrebbe dovuto pacificamente condurre l'Amministrazione all'attribuzione dei 9 punti previsti dal criterio che ci impegna, atteso che comunque – anche se a proprie prese – la ditta ricorrente prevedeva l'investimento che ci occupa.

Anche sotto tale profilo evidente è l'erroneità della valutazione operata dalla Regione Campania che inficia tutti gli atti impugnati.

1.2. Sul punteggio per l'Adesione al Piano Assicurativo agricolo (punto "6" dei criteri di selezione)

Del tutto ingiustificata risulta l'omessa attribuzione dei due punti per l'adesione al Piano assicurativo agricolo di cui al punto 6 dei criteri di selezione.

Dall'esame della nota del 30.12.2019 del funzionario istruttore è dato intendere che tale punteggio non sarebbe stato attribuito per la mancata presentazione del contratto assicurativo.

Sul punto l'Amministrazione ha erroneamente interpretato le norme del bando, che non richiedevano affatto la presentazione del contratto.

Si deve infatti specificare che il punto 11 del bando prevedeva l'attribuzione di due punti per tale adesione, specificando nelle "modalità di attribuzione" che: ***“La richiesta di adesione al piano assicurativo agricolo o ai fondi di mutualizzazione deve essere allegata alla domanda di aiuto”***.

Orbene risulta evidente come non fosse richiesta la presentazione del contratto di assicurazione, ma la mera "richiesta di adesione al piano assicurativo agricolo".

Documento che è stato presentato puntualmente dal ricorrente in sede di presentazione della domanda di aiuto.

Ragion per cui del tutto incomprensibile ed ingiustificata si appalesa l'omessa attribuzione del ridetto punteggio, così come erronee risultano le motivazioni poste alla base del diniego di riconoscimento.

Anche sotto tale profilo è evidente l'illegittimità del provvedimento gravato.

1.3. Sul punteggio per l'introduzione di nuove macchine ed attrezzature che consentono la riutilizzazione della sostanza organica vegetale delle coltivazioni e/o proveniente dagli allevamenti nel terreno (punto "7" dei criteri di selezione)

Altrettanto illegittima risulta l'omessa attribuzione in favore del ricorrente del punteggio previsto – pari a 6 punti – per l'introduzione di attrezzature che consentono la riutilizzazione della sostanza organica vegetale e/o proveniente dagli allevamenti nel terreno dal punto 7 dei criteri di selezione.

Ed invero il ricorrente ha previsto l'acquisto di una puntuale compostiera

La spesa prevista è stata vagliata dall'Amministrazione e ritenuta ammissibile.

Senonchè, in maniera oltremodo contraddittoria, nessun punteggio è stato attribuito per il criterio suindicato.

Sul punto è manifesto il difetto di istruttoria atteso che la compostiera consente di trasformare gli scarti delle coltivazioni in biocompost al fine di restituire successivamente al suolo carbonio di origine organica contenuto nei complessi sistemi chimici della materia organica compostata.

Per tanto la previsione di acquisto e utilizzo di detta attrezzatura avrebbe dovuto essere valorizzata dalla commissione, visto che comporta la possibilità di riutilizzare la sostanza organica vegetale (come già detto gli scarti delle coltivazioni).

Il tutto con conseguente riduzione delle quantità di fertilizzanti e prodotti fito-sanitari da utilizzare.

Ciò come previsto proprio nella descrizione del criterio di selezione che ci occupa e nelle modalità di attribuzione dello stesso punteggio che premia proprio *“la riutilizzazione della sostanza organica vegetale delle coltivazioni”*.

In ragione di tanto avrebbe dovuto essere attribuito il punteggio di 6 punti previsto e del tutto erronea risulta la valutazione della commissione di gara.

1.4. Sul punteggio per le aziende che realizzano almeno uno dei seguenti investimenti: bioedilizia, introduzione ex-novo di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili per il soddisfacimento del fabbisogno energetico aziendale pre - investimento, realizzazione di sistemi idraulici di recupero e riuso dell'acqua, impianti per la produzione di energia termica (punto “8” criteri di selezione).

Del tutto illegittimamente, infine, non è stato attribuito al ricorrente il punteggio per il requisito appena citato.

Nel progetto per l'ammissione al finanziamento previsto, infatti, il sig. Iuliano ha manifestato la volontà di realizzare un sistema idoneo a recuperare e riutilizzare le acque piovane nel ciclo produttivo.

Il tutto in piena conformità con quanto previsto dalla Circolare del DG 500700 Prot. n. 2019.0337251 del 29.05.2019

Nella relazione predisposta per tale intervento allegata alla domanda di sostegno – che fornisce una accurata descrizione di quanto progettato - è stato indicato che *“l'acqua di copertura, che investe le singole superfici dei fabbricati, è da considerarsi alla stessa stregua dell'acqua già depurata perché priva di qualsiasi sostanza o materiale inquinante, per cui partendo dalle pluviali e con una apposita rete di tubazioni, la stessa, verrà convogliata in cisterna di pvc”* e previsto che: *“Le acque piovane della struttura saranno convogliate in una vasca di raccolta di 5000 litri; volume desunto dal calcolo: [(605 mm di pioggia annua) x (mq superficie coperta- superficie impermeabile) x (10%)], **in modo da garantire il risparmio idrico ed il riutilizzo per gli usi occorrenti inerenti l'attività agricola.**”*

A fronte di tanto è evidente che l'investimento previsto, che prevede l'acquisto di una vasca di raccolta da 5000 litri che soddisfa le esigenze aziendali nonché di un atomizzatore, consentirà di recuperare le acque piovane e riutilizzare le stesse in tutto il ciclo produttivo e per i bisogni dell'attività agricola.

L'acqua, infatti, sarà riutilizzata con pompaggio e a mezzo dell'atomizzatore, strumento del tutto chiave per il ridetto riutilizzo.

Quindi anche sotto tale profilo vi è un manifesto difetto di istruttoria atteso che l'investimento rientra pienamente tra quelli premiati dal punto 8, dei criteri di selezione di cui all'art. 11 del bando, con l'attribuzione di 8 punti.

Del tutto illogico ed erroneo è quanto rilevato a riguardo dall'istruttore, secondo cui *“dall'esame degli elaborati progettuali, tendenti ad ottenere il punteggio per la realizzazione di sistemi idraulici di recupero e riuso dell'acqua piovana non risulta soddisfatti. L'intervento in questione riguarda esclusivamente l'acquisto di una cisterna per la raccolta dell'acqua piovana canalizzata e il riutilizzo per l'atomizzatore”*.

Tutto quanto esposto, conferma invece e al contrario di quanto sostenuto dalla resistente, che l'atomizzatore e la cisterna, sulla base del progetto di investimento e della relazione idraulica, costituiscono un sistema idraulico che pienamente consente di recuperare e riutilizzare le acque nel ciclo produttivo.

L'omessa attribuzione del punteggio per tale criterio risulta quindi erronea nonchè illogica e contraddittoria nella parte in cui l'Amministrazione ha comunque ritenuto ammissibili le spese per la realizzazione dell'impianto idraulico.

Donde immotivata ed illegittima, per quanto suesposto, risulta l'omessa attribuzione del punteggio.

A fronte di tutte le osservazioni suesposte è chiaro come la ricorrente risultava (e risulta) meritevole dell'attribuzione di un punteggio aggiuntivo pari ad almeno 25 punti (9 per il criterio di selezione “5”, 2 per il criterio di selezione “6”, 6 per il criterio di selezione “7”, 8 per il criterio di selezione “8”).

Quindi risulta manifesta la carente istruttoria che inficia tutti gli atti gravati e la graduatoria finale, atteso che il ricorrente è meritevole dell'attribuzione non di 58 punti come attribuiti, ma di 81 punti.

Punteggio che avrebbe consentito allo stesso di poter rientrare nell'elenco delle domande ammissibile e finanziabili della graduatoria (75 punti è il punteggio dell'ultimo dei candidati rientranti in tale graduatoria).

Peraltro, anche un accoglimento solo di parte delle censure di questo motivo consentirebbe al ricorrente di ottenere un maggior punteggio in graduatoria e di poter incrementare le possibilità di passare da domanda non finanziabile a domanda finanziabile, anche all'esito dell'incremento dei fondi da parte della Regione Campania. Manifesta appare la fondatezza del ricorso.

2. Violazione di legge. Violazione della lex specialis. Violazione dell'art. 8 del bando "Spese ammissibili". Eccesso di potere. Illogicità. Irragionevolezza. Carente istruttoria.

Gli atti impugnati sono illegittimi anche sotto altro profilo.

Ferma l'erronea attribuzione del punteggio, si deve rilevare che anche l'importo di spesa ritenuto ammissibile dalla Regione Campania per la misura 4.1.2. in relazione alla domanda del sig. Iuliano, pari ad € 38.858,02 risulta erroneo e inferiore a quanto spettante.

Del tutto erroneamente, infatti, non sono state ammesse le spese afferenti a due attrezzature pacificamente rientranti nella previsione di cui all'art. 8 del bando.

Si tratta della Motosega marca JONSORED mod. CS 22602 del valore di € 995,35 e del braccio decespugliatore marca SIMA mod. civetta del valore di € 4.232,00.

Orbene dalla lettura della nota della Regione Campania del 30.12.2019, a firma dell'istruttore Franco De Milita, è agevole comprendere che non sono stati riconosciuti a finanziamento gli importi suindicati semplicemente perché erroneamente inseriti << *nel sotto intervento "Attrezzature per la lavorazione del terreno"* >>.

In buona sostanza la spesa non è stata ammessa semplicemente perché collocata in un intervento differente rispetto a quello pertinente.

Senonchè tale motivazione è completamente erronea atteso che nessuna norma del bando, né tantomeno l'articolo 8, esclude una spesa semplicemente perché inserita in un diverso sotto intervento.

L'Amministrazione avrebbe dovuto d'ufficio correttamente collocarla ed ammettere la stessa o comunque richiedere chiarimenti alla ditta istante, anche attraverso il soccorso istruttorio procedimentale.

Ad ulteriore riprova dell'illegittimità dello stralcio è sufficiente rilevare come nel codice voce di spesa è indicato testualmente per le due suindicate attrezzature "ACQUISTO O LEASING DI NUOVI MACCHINARI E ATTREZZATURE FINO A COPERTURA DEL VALORE DI MERCATO DEL BENE" e quindi è correttamente indicata la voce di spesa.

Pertanto, l'interpretazione sul punto dell'istruttore risulta fortemente restrittiva ed in contrasto con le norme del bando.

In ragione di tanto la spesa ammessa avrebbe dovuto essere quantificata nell'importo di € 44.085,37, con conseguente incremento anche del contributo regionale ammesso.

Sotto tale profilo, pertanto, tutte le graduatorie gravate (e tutti i provvedimenti impugnati) risultano illegittimi e meritevoli di variazione.

Si segnala che il ricorrente ha interesse all'accoglimento del presente motivo, anche prescindendo dalla fondatezza del primo motivo di ricorso, atteso che l'incremento delle risorse finanziarie da parte della Regione Campania, potrebbe comunque comportare il diritto dello stesso ad ottenere il finanziamento.

Sull'istanza cautelare

Alla luce di quanto rilevato palese appare la sussistenza del *fumus boni iuris*, già accertato da codesto Ecc.mo TAR con l'ordinanza n. 114/2021.

Altrettanto rilevante è l'esistenza del *periculum in mora*.

La Regione Campania ha ormai da tempo approvato l'erronea graduatoria finale con l'elenco delle domande ammissibili, quelle ammissibili ma non finanziabili e quello delle domande non ammissibili (atti tutti impugnati)

In mancanza di un immediato intervento, l'Amministrazione regionale procederà con l'erogazione dei fondi ai progetti ammessi in graduatoria.

Solo un provvedimento cautelare potrà consentire al sig. Iuliano di vedere attribuito il corretto punteggio spettante (**all'esito di una effettiva nuova valutazione**), che consentirebbe allo stesso di poter divenire immediatamente finanziabile (visto il rilevante punteggio spettante) e comunque di poter avere maggiori possibilità di accedere agli aiuti nell'ipotesi di incremento delle risorse finanziarie.

Peraltro, nel caso in questione rileva anche il prevalente interesse pubblico alla corretta ed adeguata allocazione delle risorse.

Si ritiene pertanto sussistano i presupposti per procedere, nuovamente, con la sospensione degli atti impugnati.

* * * * *

Per tutto quanto sopra esposto, il **sig. Donato Iuliano**, in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, rappresentato e difeso come in epigrafe

CHIEDE

che codesto Ecc.mo TAR in accoglimento del ricorso e dei presenti motivi aggiunti, voglia annullare, previa sospensione cautelare dell'efficacia, i provvedimenti impugnati ed in epigrafe meglio specificati, con ogni conseguenza di legge anche in relazione alle spese di giudizio.

Documenti come da indice del fascicolo.

Ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia di contributo unificato, si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminato e il contributo unificato è dovuto nella misura di € 650,00.

Bari, 1 settembre 2021

avv. Giancarlo Marzo

avv. Saverio Nitti